

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 26-06-2008 REGIONE TOSCANA

Riordino delle Comunità montane

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
del 27 giugno 2008

ARTICOLO 3

Benefici previsti per i territori montani

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della l. 244/2007, l'esclusione di comuni da una comunità montana non priva i territori dai benefici che ad essi si riferiscono né dagli interventi speciali per la montagna stabiliti a loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore e dell'attuazione della presente legge, un comune non fa più parte di una comunità montana. Nell'allegato A sono indicati i comuni che, fino all'entrata in vigore della presente legge, fanno parte di comunità montane.
3. In particolare, è confermata l'agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), e successive modificazioni, per le attività esercitate nel territorio montano ivi indicato, come risultante fino all'entrata in vigore della presente legge.
4. Le politiche regionali in favore dei territori montani tengono conto degli elementi differenziali del disagio ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 recante norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio.